

Conflitto e cura. Per una prospettiva femminista sulle cliniche legali

Conflict and Care. For a Feminist Perspective on Legal Clinics

ENRICA **RIGO**

Università degli Studi Roma Tre.

E-mail: enrica.rigo@uniroma3.it

ABSTRACT

La cura è intesa nell'articolo come una nozione, tutt'altro che pacificata, la quale mette in primo piano l'alleanza tra patriarcato e capitalismo nel determinare gli assi di subordinazione del genere della razza e della classe. In quanto lente di una prospettiva intersezionale, la cura è un terreno strategico per articolare il rapporto tra diritto e conflitto verso un paradigma di giustizia trasformativa. Superando la contrapposizione tra un modello di apprendimento del diritto professionalizzante e uno orientato alla giustizia sociale, la metodologia del *learning by caring* propone una prospettiva femminista sulla formazione giuridica. Il prendersi cura, come dimensione del diritto e della giustizia, mette in discussione i paradigmi tradizionali di accesso alla giustizia incentrati sulla decisione per sostituirli con una presa in carico delle problematiche volta alla trasformazione sociale.

In the article, care is understood as a notion that highlights the alliance between patriarchy and capitalism in determining the axes of gender, race and class subordination. Providing an intersectional lens, care offers a strategic approach to articulating the relationship between law and conflict, moving towards a paradigm of transformative justice. Overcoming the opposition between legal education models oriented towards either social justice or professional careers, the learning-by-caring methodology articulates a feminist perspective on legal education. When considered as an essential aspect of law and justice, caring challenges traditional paradigms of access to justice centred on decision-making, replacing them with an approach aimed at transforming power relations in society.

KEYWORDS

cliniche legali, femminismo giuridico, critica del diritto, giustizia sociale, giustizia trasformativa

legal clinics, legal feminism, critical legal studies, social justice, transformative justice

Conflitto e cura.

Per una prospettiva femminista sulle cliniche legali

ENRICA RIGO

1. *Diritto, conflitto e intersezionalità attraverso le cliniche legali* – 2. *Femminismo giuridico e cura nella formazione del giurista* – 3. *Il learning by caring come paradigma di giustizia trasformativa*

1. *Diritto, conflitto e intersezionalità attraverso le cliniche legali*

Le Cliniche Legali hanno fatto la loro apparizione nelle facoltà di Giurisprudenza in Italia circa 15 anni fa, richiamando tra i propri antecedenti, oltre alla tradizione statunitense dei Critical Legal Studies, quella italiana dell'uso alternativo del diritto. Tale richiamo avveniva in un contesto nel quale il movimento dell'uso alternativo aveva ormai da tempo esaurito la sua influenza, sia rispetto all'analisi marxista del diritto che lo aveva caratterizzato, sia sul piano dell'attivismo giudiziario, che lo aveva visto offrire un supporto teorico alle battaglie per l'attuazione dei valori e dei precetti costituzionali¹. Nel caso delle cliniche legali, il riconoscimento di un debito teorico verso il movimento dell'uso alternativo del diritto appariva dunque, già allora, limitato all'approccio anti-formalistico al diritto che, senza dubbio, lo accomuna ad altri movimenti che hanno attraversato l'esperienza statunitense della Clinical Legal Education come, per fare esempio, quello della Public Interest Law, dominato dalla figura carismatica di Ralph Nader e dalle campagne per i diritti dei consumatori.

Non a caso, c'è chi ha osservato che l'appello alla giustizia che ha accompagnato il nascente movimento italiano delle cliniche legali ha svolto, più che altro, il ruolo di un mito fondativo². Tale appello, calato nel contesto attuale, appare infatti distante sia dall'idea di giustizia sociale del realismo giuridico radicale, che ha caratterizzato il sostegno delle cliniche legali ai movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti, sia dalla conflittualità propria dell'analisi marxista del diritto, che ha accompagnato l'aspirazione di giustizia per le classi sociali subalterne nell'uso alternativo del diritto. Si tratta, a ben vedere, di critiche che ricalcano quelle che, anche negli Stati Uniti, si sono soffermate sulla parabola che ha trasformato le cliniche legali da esperienze con una forte vocazione per la giustizia sociale a strumenti per un apprendimento esperienziale, nell'ambito dei quali la giustizia non è che un sottoprodotto, meramente eventuale, del processo di acquisizione delle competenze³.

Al di là dei debiti teorici e dei miti fondativi, non vi è dubbio che la cultura giuridica prevalente che ha accompagnato la nascita del movimento delle cliniche legali in Italia sia stata quella del costituzionalismo dei diritti. A partire dagli anni '90, il dibattito filosofico giuridico ha infatti ruotato attorno al paradigma neocostituzionalista che, pur con gli accenti diversi che caratterizzano i vari autori, ha messo al centro i diritti fondamentali. Alcuni titoli, come *L'età dei diritti* di Norberto Bobbio o *I diritti fondamentali* di Luigi Ferrajoli, sono esemplificativi della centralità assunta dalla lente neocostituzionalista per guardare al rapporto tra diritto, Stato costituzionale e globalizzazione giuridica. Ciò nonostante, almeno nel contesto italiano, tale centralità non è stata accompagnata da una rifles-

* Ha dato avvio nel 2010 alla Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza che co-coordina con Carlo Caprioglio e, nel 2023, alla Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple che co-coordina con Martina Millefiorini.

¹ LOSANO 2000.

² SANTORO 2019.

³ RIGO 2023; MARELLA, RIGO 2015.

sione critica sui soggetti del diritto simile a quella che negli Stati Uniti ha caratterizzato la Critical Race Theory, il dibattito sull'intersezionalità o il movimento queer. Per dirla con Marzia Barbera, in Italia non c'è mai stato un caso *Brown versus Board of Education* a scuotere le certezze dell'universalismo della ragione e dei diritti⁴. La critica all'omogeneità del soggetto di diritto, che pure ha attraversato dibattiti come quello sulla cittadinanza o sul multiculturalismo, ha stentato a strutturarsi come un'epistemologia situata e alternativa sul diritto, che ne mettesse radicalmente in discussione i principi di giustizia, così come è invece avvenuto in altri contesti. D'altro canto, la tesi influente di un testo come quello di Bobbio era proprio che il largo consenso sui diritti avesse fatto venire meno la necessità di giustificarne il fondamento di giustizia. Il divario tra ciò che il diritto è e ciò che dovrebbe essere, da divario tra ordini diversi del discorso, si era dunque trasformato in uno iato tra la positivizzazione e l'applicazione dei diritti all'interno dell'ordinamento medesimo. Alla luce di questo cambio di paradigma, non è dunque un caso che, come ha osservato Aldo Schiavello, sebbene il neocostituzionalismo si fosse proposto come alternativa al positivismo, al suo interno formalismo giuridico e antiformalismo hanno continuato a convivere senza troppe frizioni⁵.

Mi pare che sia proprio sul terreno della riflessione critica sul soggetto di diritto che le cliniche legali abbiano determinato uno scarto sia dal punto di vista dell'analisi teorica sia da quello dell'attivismo per i diritti. Ovvero – per essere ancora più esplicita – sul terreno dei soggetti del diritto incarnati che le cliniche legali hanno portato dentro le università e i dipartimenti di giurisprudenza, e che costringono il costituzionalismo dei diritti a fare i conti con i loro punti di vista situati, le loro lotte e strategie, mettendone in luce i limiti, ma conferendogli altresì significati rinnovati.

È a partire da tali premesse che, in queste note, propongo una prospettiva femminista sulle cliniche legali che, andando oltre la femminilizzazione di temi quali la violenza o le discriminazioni di genere, metta al centro la cura come terreno attraverso il quale riarticolare il rapporto tra diritto e conflitto. La proposta è quella di sostituire l'approccio alle cliniche legali intese come strumenti di *learning by doing* – dove il fare (*doing*) può facilmente diventare sinonimo di prestazione e competizione – con uno alle cliniche legali come strumenti di *learning by caring*, dove la cura è associata a una visione trasformativa della giustizia⁶. La maggior parte delle sfide poste dalle società contemporanee ruota, infatti, attorno a qualche tipo di crisi che a che fare con la cura: dalla tutela delle persone in situazioni che le rendono vulnerabili, alla necessità di cura evidenziata dalle crisi ambientali, fino alla cura come cardine dei processi di riproduzione della vita che, a loro volta, sono trasversali alle tematiche del diritto del lavoro, della famiglia, della città, delle migrazioni attraverso i confini, dei rifugiati, e così via. Più che chiamare in causa domande di *problem solving*, le crisi legate alla cura richiedono strategie di medio e lungo termine volte a *farsi carico* dei problemi in gioco. In altre parole, come mi propongo di argomentare, quando si guarda alla cura dal punto di vista del diritto e dell'accesso alla giustizia, l'accento si sposta dal momento della decisione sul conflitto, ovvero della sua *soluzione*, a quello della *trasformazione* delle condizioni e dei rapporti di forza che nutrono il conflitto stesso.

I soggetti incarnati del diritto, proprio perché reali e concreti, esprimono sempre posizioni complesse, che incrociano gli assi intersezionali della subordinazione legate a genere, origini e classe, e in riferimento ai quali le soluzioni definitive non si presentano generalmente quali obiettivi né realizzabili né desiderabili. Al contrario, quelle della cura sono strategie che, partendo da epistemologie situate e, dunque, sottoposte continuamente a verifica, non forniscono necessariamente vie di uscita definitive, bensì ci insegnano come “stare con il problema” – per usare le parole di Donna Haraway. Ovvero, ci insegnano ad avere a che fare con quelle faccende quotidiane (*mundane trouble*), così spesso messe in secondo piano, eppure tanto necessarie a riprodurre la vita e le relazioni che la sostengono. Mella parole di Haraway «stare con il problema quotidianamente» significa rinunciare alla cesura

⁴ BARBERA 2019.

⁵ SCHIAVELLO 2003.

⁶ RIGO 2023; l'espressione è stata utilizzata anche da PANNARALE 2024.

tipica della decisione tra un prima e un dopo per assumere una prospettiva co-presente, ovvero, «confrontarsi con chi ci ha preceduto, per vivere in modo responsabile nel presente, in modo da poter lasciare in eredità qualcosa di vivibile a chi verrà dopo di noi»⁷.

2. Femminismo giuridico e cura nella formazione del giurista

La metodologia delle cliniche legali e il femminismo giuridico hanno spesso condiviso terreni di lotta comuni per la rivendicazione dei diritti delle donne. Tra gli esempi più noti, possono essere ricordati quelli della *Refugee Law Clinic* dell'Università di Harvard e dalla *Refugee and Human Rights Clinic* dell'Hastings College of the Law impegnate per il riconoscimento del diritto d'asilo motivato dalla violenza di genere⁸. Più in generale, l'attivismo delle cliniche legali ha contribuito allo sviluppo del realismo giuridico radicale caratterizzato dalla centralità che il processo assume nel femminismo giuridico⁹. Parlare di un approccio femminista alle cliniche legali non significa dunque solo indicare una serie di temi affrontati con il metodo clinico – come la violenza di genere, le discriminazioni intersezionali, i diritti riproduttivi, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e così via – bensì rivendicare un approccio femminista al diritto e alla formazione giuridica in quanto tali.

Nonostante questi importanti punti di incontro, si registra una quasi totale assenza di riflessione sull'educazione clinico legale in una prospettiva femminista che, a ben vedere, riflette la considerazione ancora marginale con la quale il pensiero femminista è accolto all'interno degli studi giuridici, relegato, al più, a specifici ambiti tematici¹⁰. Tutto ciò può tuttavia essere visto anche come una conseguenza della sfida radicale che un'epistemologia femminista pone alle metodologie tradizionali di insegnamento e apprendimento del diritto. Basata sull'esperienza, piuttosto che sull'astrazione razionale, la critica femminista mette infatti in discussione qualsiasi distinzione netta tra approcci valutativi e approcci volti alla conoscenza scientifica del diritto, nonché qualsiasi rappresentazione cattedratica della conoscenza come fluire unidirezionale dal docente agli studenti o come disvelamento della verità attraverso un metodo socratico. Come ricorda Susan Williams, un'epistemologia femminista implica una «conoscenza creata socialmente, in luogo di una scoperta individualmente, attraverso un processo che lascia spazio alle emozioni oltre che alla ragione»¹¹. La mobilitazione delle passioni e delle emozioni è stata indicata come cifra distintiva anche delle cliniche legali, in particolare da Mark Tushnet, una delle figure di primo piano dei Critical Legal Studies, il quale ha affermato che «l'educazione clinico legale mette al centro le persone, le situazioni non strutturate e i sentimenti, tutti elementi che nella nostra cultura sono generalmente associati alla natura femminile»¹².

Come anticipato, la tesi sostenuta in queste note è che l'approccio del *learning by caring* fornisca una lente per sviluppare una prospettiva femminista sulla educazione clinico legale. È tuttavia necessario sgombrare da subito il campo dall'idea che cura sia un termine pacificato e dai contorni ben delineati. In un libro sulla crisi della cura determinata dalla pandemia da covid 19, Emma Dowling ha osservato che la parola inglese *care* non deriva dal latino *cura* (che significa prendersi cura di qualcosa o di qualcuno), ma piuttosto dal termine dell'inglese antico *caru* che esprime dolore, ansia, preoccupazione¹³. La tradizione filosofico-normativa dell'«etica della cura»¹⁴ incorpora certamente questa enfasi sui doveri, la compassione e l'abnegazione, al punto che

⁷ HARAWAY 2010, 53.

⁸ MUSALO 2010; ANKER 2014.

⁹ QUINN 2012.

¹⁰ MACKINNON 1989.

¹¹ WILLIAMS 1993.

¹² TUSHNET 1984.

¹³ DOWLING 2022.

¹⁴ L'espressione etica della cura si riferisce alla tradizione di studi inaugurata da Carol Gilligan e alla sua influenza su diverse studiose, tra le quali Eva Kittay, Virginia Held e Joan Tronto.

alcune prospettive critiche hanno sottolineato il rischio che pensare la cura come principio etico sminuisca l'autonomia e l'agency sia dei *care givers* sia dei *care receivers*¹⁵.

Seppure, quando si nomina la cura, il filone di studi dell'etica della cura sia sicuramente quello preminente nel dibattito filosofico giuridico, soprattutto di lingua anglosassone, il concetto di cura è stato affrontato da tradizioni filosofiche anche molto distanti tra loro. Basti pensare alla centralità che la "cura di sé" ha in Michel Foucault, il quale la intende come una pratica di libertà dove è proprio la libertà, in luogo del dovere, il fondamento dell'etica¹⁶. Se i riferimenti culturali dai quali Foucault riprende il concetto di "cura di sé" affondano le loro radici nella filosofia greca, il concetto di cura può essere sicuramente rintracciato anche nella teologia cristiana. Il gigante della patristica Agostino d'Ippona celebrava, per esempio, il lavoro manuale dell'uomo che – diversamente da quanto affermava la tradizione del suo tempo – non doveva essere considerato come una punizione, poiché il precetto di coltivare e custodire la terra precedeva lo stesso peccato originale. Acanto alla cura della terra, Agostino includeva nel lavoro di cura manuale anche la cura dei corpi e delle anime.¹⁷

Riprendendo Joan Tronto¹⁸, Dowling propone una nozione di cura che è trasversale alla critica femminista e che ricomprende «ogni attività necessaria o di supporto a generare, riprodurre, sostenere e conservare il mondo in cui viviamo e le capacità fisiche, emotive e intellettuali necessarie per farlo»¹⁹. Una diversa letteratura, in particolare quella ispirata al femminismo materialista, utilizza in luogo di cura la categoria di "riproduzione sociale" per distinguere il lavoro necessario a *riprodurre* e mantenere la vita, da quello che *produce* merci²⁰. Entrambi gli approcci sono tuttavia concordi nel denunciare che, nel modo di produzione capitalistico, il lavoro di cura e le attività volte alla riproduzione della vita sono naturalizzate, oltre che invisibilizzate, così da rendere la cura una risorsa da sfruttare liberamente e illimitatamente.

Storicamente, gran parte della cura e della riproduzione sociale è stata garantita dal lavoro delle donne, svolto a titolo gratuito tra le mura domestiche oppure come lavoro a favore della comunità. L'invisibilizzazione della cura, la sua mancanza di riconoscimento sia sul piano economico sia su quello politico dell'accesso alla cittadinanza e al welfare – disegnati attorno alla figura del cittadino lavoratore – sono fattori strutturali della discriminazione e della subordinazione delle donne. A confermarlo sono anche i processi di esternalizzazione della cura al di fuori della famiglia e della sua salarizzazione che è quasi sempre accompagnata da condizioni di subalternità o sfruttamento. Nel mondo globalizzato, l'esternalizzazione della cura si concretizza infatti nel lavoro sottopagato delle lavoratrici migranti o addirittura in forme di schiavitù domestica, ancora presenti in molti paesi, e alle quali vengono assoggettate donne straniere o appartenenti a minoranze indigene. Allo stesso tempo, proprio la svalutazione della cura e dei processi di riproduzione sociale, il loro depauperamento, fino all'esaurimento della cura intesa come risorsa necessaria alla riproduzione della vita, produce una contraddizione all'interno del capitalismo stesso. Come osserva in proposito Nancy Fraser, «da un lato, la riproduzione sociale è la condizione che rende possibile l'accumulazione capitalistica, dall'altro la tendenza all'accumulazione illimitata del capitale destabilizza gli stessi processi di riproduzione sociale che lo sostengono»²¹.

Contrariamente a quanto si tende a pensare, la cura non indica dunque una relazione pacifica, ma comporta piuttosto il riconoscimento di un conflitto che mette in primo piano l'alleanza tra capitalismo e patriarcato nel determinare e perpetuare gli assi di subordinazione del genere, della razza e della classe. Attorno alla cura si costituiscono gerarchie di potere e subordinazione che non riguar-

¹⁵ KELLER 1995.

¹⁶ FOUCAULT 1984.

¹⁷ AGOSTINO DI IPPONA 2018.

¹⁸ TRONTO 1993.

¹⁹ DOWLING 2022, 21.

²⁰ FORTUNATI 1981.

²¹ FRASER 2016, 100.

dano solo chi offre cura, ma anche chi la riceve; così come è confermato dai problemi legati all'invecchiamento della popolazione, dalle difficoltà di accesso ai servizi di cura delle soggettività non conformi (Millefiorini, in questa rivista), dal divario che la condizione di classe determina nella fruizione della cura, e così via. Come sperimentano quotidianamente le lavoratrici domestiche, le casalinghe, le lavoratrici del sesso, le figure genitoriali e la molteplicità dei *care givers*, ci prendiamo cura di ciò che ci piace tanto quanto di ciò che non ci piace. Ma non lo facciamo per altruismo: se è vero che senza le attività necessarie a riprodurre e mantenere la vita non sarebbero possibili «la cultura, l'economia, l'organizzazione politica»²², dare e ricevere cura non possono essere scisse.

3. *Il learning by caring come paradigma di giustizia trasformativa*

Guardare alla legge attraverso la lente della cura, obbliga a ripensare lo stesso paradigma dell'accertamento e della decisione sui diritti. Decidere significa infatti risolvere una disputa: il più delle volte, amputando le ragioni di una delle parti e stabilendo una linea demarcazione tra ciò che è legale e illegale, il prima e il dopo la decisione, lo spazio interno e quello esterno (ai confini territoriali, alla comunità politica, alla famiglia, al carcere e così via). Prendersi cura implica invece farsi carico delle questioni, intraprendendo percorsi che non prevedono traiettorie lineari né traguardi che stabiliscono vincitori e vinti tra le parti. Quando ci si confronta con questioni come l'identità di genere, la disabilità, l'intersezionalità delle discriminazioni, è necessario affrontare problemi che quasi mai richiedono di essere "risolti". La posta in gioco è piuttosto quella di "stare con il problema" – per usare ancora una volta l'espressione di Donna Haraway – imparare a convivere e allo stesso tempo trasformarlo, facendosene carico e adottando strategie che di volta in volta richiedono di essere adattate a condizioni che sono mutevoli.

Tre le istituzioni della cura, i centri antiviolenza auto-organizzati da gruppi femministi sono un ottimo esempio di pratiche improntate sia alla presa in carico sia alla trasformazione delle condizioni culturali e sociali che rendono possibile la violenza basata sul genere come fenomeno strutturale. La violenza contro le donne raramente si risolve imprigionando gli autori. Le donne rimangono con il problema della vittimizzazione secondaria subita durante i processi, con le conseguenze della violenza assistita dai figli, con la violenza economica che accompagna quella domestica, con il problema di trovare una strada verso la propria autonomia in una società patriarcale. Il movimento femminista che ha occupato le strade nell'ultimo decennio ha mostrato e politicizzato la sfida che la cura e riproduzione della vita pongono al patriarcato, al capitalismo, al colonialismo e alla violenza prodotta da questi sistemi tra loro correlati²³. Non è un caso che lo slogan antirazzista "Black lives matter" (le vite nere valgono), risuoni con quello dello sciopero femminista "se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo". Allo stesso tempo, e in contrasto con le posizioni del femminismo punitivo²⁴, la "soluzione" contro la violenza di genere proposta dai movimenti femministi non chiede l'inasprimento delle pene, bensì l'accesso ai diritti, al welfare e al reddito che sono le condizioni alla base delle scelte di autodeterminazione. Le proposte per una giustizia trasformativa che originano dal femminismo anti-carcerario influenzano oggi le discussioni sull'abolizionismo penale che, oltre alla critica alle prigioni, include quella ai confini, alla criminalizzazione dei migranti, all'uso delle misure di contenimento coercitivo per i problemi di salute mentale. E, proprio sul terreno della salute mentale, lo slogan dell'abolizionismo carcerario "Care No Cops"²⁵ (Cura non polizia), risuona con l'invito a reinventare istituzioni di cura che è patrimonio della tradizione italiana che ha portato alla chiusura dei manicomi, resa possibile da

²² FRASER 2016, 99.

²³ GUTIÉRREZ AGUILAR 2020, 37.

²⁴ PITCH 2022

²⁵ DAVIS et al. 2022.

una riprogettazione degli spazi di cura che ha investito l'intero territorio cittadino²⁶.

È anche attingendo all'eredità basagliana della reinvenzione delle istituzioni, che le cliniche legali possono essere ripensate come spazi di progettualità che ridefiniscono l'accesso alla giustizia come un processo sociale trasformativo. Naturalmente quella del *learning by caring* è una proposta che investe gli stessi obiettivi della formazione del giurista nella misura in cui pensa il diritto come un vettore di trasformazione sociale e non di semplice regolazione. In quest'ottica, gli obiettivi formativi delle cliniche legali non dovrebbero limitarsi alle competenze tecnico-giuridiche necessarie per ottenere una decisione favorevole, bensì dovrebbero estendersi all'intero processo di accesso alla giustizia, dai diversi attori istituzionali e sociali coinvolti alle conseguenze del contenzioso sul medio e lungo periodo.

Nel paradigma del *learning by caring*, gli studenti sono sia attori nei processi di presa in carico dell'utenza, sia destinatari dei processi di apprendimento e cura. Di conseguenza, una missione orientata alla cura dovrebbe essere considerata trasversale a tutte le altre missioni dell'Università poiché questa è chiamata a rispondere sia ai bisogni di cura espressi dagli studenti e dalla comunità accademica nel suo complesso, sia alle esigenze delle più ampie comunità di riferimento, ovvero – per usare un linguaggio governamentale – dei cosiddetti stakeholders (istituzioni pubbliche, ONG e associazioni, imprese sociali e altri attori sia pubblici che privati).

Ripensare le cliniche legali dentro un paradigma di giustizia trasformativa orientata alla cura prevede dunque almeno tre direttrici che si dispiegano su scale diverse poiché la cura riguarda sia le persone, che le città dove vivono, che la Terra, nel senso più generale dell'ambiente dove si collocano. Nel caso delle cliniche legali, prendersi cura delle persone significa prendersi cura dell'utenza assistita, delle e degli studenti, ma anche della comunità accademica più in generale. Significa stare con il problema della mascolinità della cultura giuridica e chiedersi quali strategie adottare per resistere e trasformare le diverse componenti. Prendersi cura della città significa pensare le cliniche legali come beni comuni trasformativi del tessuto sociale urbano, dell'accesso ai servizi di welfare e alla giustizia²⁷. La scala urbana gioca un ruolo centrale nella riproduzione della vita e delle relazioni che la sostengono, e rappresenta un terreno strategico per ripensare le comunità di cura al di là della famiglia, delle relazioni di vicinato, dei quartieri e del binarismo di genere. Infine, la cura dell'ambiente interpella il fatto che, esattamente come le risorse naturali, il lavoro di cura non retribuito viene "naturalizzato" per essere reso liberamente appropriabile e sfruttabile o, al più, remunerato «con la moneta dell'amore e della riconoscenza»²⁸. Come sottolineato da MacKinnon, il noto aforisma del realismo giuridico, secondo il quale le decisioni dei giudici sono influenzate più da ciò che hanno mangiato a colazione che dalla scienza del diritto, non considera mai chi prepara la colazione e chi la serve a tavola²⁹.

Le cliniche legali implicano una mole considerevole di lavoro relazionale e di cura che, quasi sempre, è svolto su base volontaria o da docenti e ricercatori precari o sottopagati. Anche in questo caso, si tratta di un lavoro che viene invisibilizzato e che difficilmente trova riconoscimento nelle procedure di valutazione. A quindici anni dalla loro introduzione in Italia, le cliniche legali non hanno ancora trovato un riconoscimento adeguato nell'ordinamento accademico, sebbene, molto spesso, siano progetti capaci di attrarre finanziamenti esterni e il loro apprezzamento da parte degli studenti attragga nuove iscrizioni e dunque risorse. Una giustizia trasformativa orientata alla cura passa anche per il giusto riconoscimento del lavoro svolto dai docenti, dai ricercatori e dalle ricercatrici e dalle altre figure professionali che operano nelle cliniche legali, sia in termini economici che di carriera.

²⁶ ROTELLI 2015.

²⁷ MARELLA, RIGO 2015.

²⁸ FRASER 2016, 101.

²⁹ MACKINNON 1989, 89.

Riferimenti bibliografici

- AGOSTINO D'IPPONA 2018. *Commenti alla Genesi*, Bompiani.
- ANKER D. 2014. *Legal Change from the Bottom up: The Development of Gender Asylum Jurisprudence in the United States*, in E ARBEL, C DOUVEREGNE AND J MILLBANK (eds.), *Gender in Refugee Law. From the Margins to the Centre*, Routledge.
- BARBERA M. 2019. *Perché non abbiamo avuto un caso Brown. Il ruolo delle cliniche legali nelle strategie di public interest litigation*, in «Questione Giustizia», 3, 2019, 78 ss.
- DAVIS A., DENT G., MEINERS E., RICHIE B. 2022. *Abolition. Feminism. Now*, Haymarket Books.
- DOWLING E. 2022. *The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It*, Verso.
- FORTUNATI L. 1981. *L'arcano della riproduzione. Casalinghe, prostitute, operai e capitale*, Marsilio.
- FOUCAULT M. 1984. *The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom*, in RABINOW P. (ed.), *Ethics. Subjectivity and Truth*, New Press.
- FRASER N. 2016. *Contradictions of Capital and Care*, in «New Left Review», 100, 2016, 99 ss.
- GUTIÉRREZ AGUILAR R., 2020. *La lotta femminista contro la violenza in Messico*, in BONOMI M. (ed.), *La luna che muove le maree. L'assalto al patriarcato*, AgenziaX.
- HARAWAY D. 2010. *When Species Meet: Staying with the Trouble*, in «Environment and Planning D: Society and Space», 28, 2010, 53ss.
- KELLER J. 1995. *Autonomy, Relationality, and Feminist Ethics*, in «Hypatia», 1995, 128 ss.
- LOSANO M. 2000. *La legge e la zappa. Origini e sviluppo del diritto alternativo in Europa e in Sudamerica*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica, Rivista fondata da Giovanni Tarello», 1, 2000, 109 ss.
- MACKINNON C. 1989. *Feminism in Legal Education*, in «Legal Education Review», 1, 1989, 85 ss.
- MARELLA M.R, RIGO E. 2015. *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in «Rivista critica del diritto privato», 33, 2015, 537 ss.
- MUSALO K. 2010. *A Short History of Gender Asylum in The United States: Resistance and Ambivalence May Very Slowly be Inching Towards Recognition of Women's Claims*, in «Refugee Survey Quarterly», 29, 2010, 46 ss.
- PANNARALE P. 2024. *Learning by Caring*, in «Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy», 1, 2024, 85 ss.
- PITCH T. 2022. *Il manifesto della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Gruppo Abele.
- QUINN M.C. 2012. *Feminist Legal Realism*, in «Harvard Journal of Law and Gender», 35, 2012, 1 ss.
- RIGO E. 2023. *Learning by Caring. A Proposal for a Feminist Perspective on Clinical Legal Education*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 109.
- ROTELLI F. 2015. *L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010*, Alfa & Beta.
- SANTORO E. 2019. *Cliniche legali e concezione del diritto*, in «Questione Giustizia», 3, 2019, 122 ss.
- SCHIAVELLO A. 2003. *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi*, in «Diritto e Questioni Pubbliche», 3, 2003, 37 ss.
- TRONTO J. 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge.
- TUSHNET M. 1984. *Scenes from the Metropolitan Underground: Critical Perspective on the Status of Clinical Education*, in «George Washington Law Review», 52, 1984, 272 ss.
- WILLIAMS S.H. 1993. *Legal Education, Feminist Epistemology and the Socratic Method*. in «Stanford Law Review», 45, 1993, 1571 ss.